

Oggetto: SANZIONI PER STRAORDINARIO "FUORI BUSTA"

Con nota n.2642/14 il Ministero del Lavoro affronta il tema dello straordinario "fuori busta" ovvero retribuito con voci non pertinenti (ad es. trasferte) con particolare riguardo alle sanzioni applicabili.

Le norme di riferimento sono due:

- l'art.5, co.5, D.Lgs. n.66/2003, secondo il quale "il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro (...)"
- gli artt.1 e 3 della L. n.4/1953, secondo i quali "è fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicatiomissis.... tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzioneomissis.... e "il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione".

La norma del 2003, con sanzioni più lievi, vuole consentire al lavoratore una verifica sia sulle ore di lavoro straordinario effettivamente svolto che sul pagamento dello stesso, mentre quella del 1953, con sanzioni più severe, vuole consentire una verifica su tutta la retribuzione e sulle trattenute effettuate.

La condotta del datore di lavoro è più grave se le maggiorazioni non sono state neanche computate nell'ambito del totale retributivo corrisposto, come avviene per i c.d. fuori busta.

Il Ministero in caso di fuori busta o non indicato correttamente ritiene che trovino applicazione le sanzioni di cui alla Legge del 1953 e, qualora gli importi corrisposti siano inferiori a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, anche la sanzione di cui al D.Lgs. n.66/03.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Dott. Paolo Babbo

Dott. Dario Babbo